



## Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria

UFFICIO IV – AMBITO TERRITORIALE DELLA SPEZIA

V.le Italia, 87 – 19124 La Spezia – tel.0187/25511

[usp.sp@istruzione.it](mailto:usp.sp@istruzione.it) [uspsp@postacert.istruzione.it](mailto:uspsp@postacert.istruzione.it) [www.istruzioneelaspezia.it](http://www.istruzioneelaspezia.it)

### IL DIRIGENTE

- VISTO il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia d'istruzione relativo alle scuole d'ogni ordine e grado approvato con D. Lgs. 297/94;
- VISTA la Legge n.124/99, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
- VISTA la legge 296 del 27/12/2006 ed in particolare l'articolo 1, comma 605, lettera c), che ha trasformato le Graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del D.L. n. 97 del 7/4/2004, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 143 del 4/6/2004, in Graduatorie ad esaurimento;
- VISTO il D.M. n. 235 del 1/4/2014, con il quale è stato disposto l'aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 e che non consente nuove inclusioni;
- VISTO l'inserimento dell'USR per la regione Calabria – AT di Vibo Valentia, in esecuzione della sentenza del TAR per il Lazio n. 6093 del 12/10/2016 che ha disposto l'inserimento CON RISERVA della ricorrente MANCHI PALMA nelle Graduatorie ad esaurimento della Scuola dell'infanzia e Primaria, da sciogliersi all'esito del giudizio di merito;
- VISTO il trasferimento della Graduatoria ad esaurimento nella provincia della Spezia per il triennio 2019/2022;
- VISTO il D.M. 374 del 24/04/2019, concernente l'integrazione e l'aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento per il triennio 2019/2022 del personale docente ed educativo inserito a pieno titolo o con riserva nella I, II, III fascia delle graduatorie ad esaurimento che non consente nuove inclusioni;
- VISTO il proprio provvedimento prot. 1507 del 06/08/2019, con il quale sono state pubblicate le Graduatorie ad esaurimento del personale docente delle Scuole dell'Infanzia e Primaria della Provincia della Spezia, a seguito delle operazioni di aggiornamento delle iscrizioni del personale ed educativo per il triennio 2019/22, come disciplinato dal già citato D.M. 374/2019;
- VISTA la nota MIUR, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione Generale per il personale scolastico, prot. 1899 del 7 ottobre 2019, recante *“Contenzioso promosso dagli aspiranti docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/02 per l'inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento sentenza Consiglio di Stato – Adunanza Plenaria n.11 del 20/12/2017 e n.4 e 5 del 27/02/2019 sui giudizi pendenti. Adempimenti degli Uffici.”*;
- VISTO l'art.1 *quinquies* della Legge 20 dicembre 2019, n.159, di conversione del Decreto Legge 29 ottobre 2019, n.126, che ha apportato modifiche all'art.4 della Legge 9 agosto 2018, n.96, di conversione del Decreto Legge 12 luglio 2018, n.87, con particolare riferimento ai commi 1 e 1 bis, dettando disposizioni in materia di contenzioso concernente il personale docente e per la copertura dei posti di docente vacanti e disponibili nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria;
- VISTO in particolare il comma 1 bis della Legge 96/2018, così come modificato dall'art.1 *quinquies* della Legge 159/2019, il quale stabilisce che *“al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1, quando notificate successivamente al ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni nella regione di riferimento, trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno di ciascun anno scolastico, nonché modificando i contratti a tempo determinato stipulati con i docenti di cui al comma 1, in modo tale che il relativo termine non sia posteriore al 30 giugno di ciascun anno scolastico.”*;
- VISTA la Sentenza del TAR del Lazio – sezione terza bis – n. 1160 del 28/01/2021, con il quale il giudice amministrativo ha respinto il ricorso promosso dagli aspiranti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 finalizzato all'inserimento nelle Graduatorie ad esaurimento;
- RITENUTO di dover dare esecuzione alla suindicata sentenza n. 1160 pubblicata il 28/01/2021;

CONSIDERATO che, per effetto delle disposizioni sopra richiamate, la cancellazione dalle rispettive GAE determina la conseguente revoca dei contratti a T.I. e/o T.D. eventualmente già conferiti con clausola rescissoria, in quanto sottoscritti con riserva del giudizio definitivo;

#### DISPONE

**art. 1)** per tutte le motivazioni in premessa è annullato l'inserimento nella Graduatorie ad esaurimento in esecuzione della Sentenze 1160 del 28/01/2021 sopra menzionata.

La docente diplomata magistrale di cui al seguente elenco, già inserita con riserva, è depennata dalle Graduatorie ad esaurimento per le classi di concorso Infanzia/Primaria, nonché dall'eventuale elenco di sostegno, dalla data di inserimento.

| Docente      | Data di nascita | Ordine Scuola | Stato giuridico attuale  |
|--------------|-----------------|---------------|--------------------------|
| MANCHI PALMA | 27/01/1984      | AAAA<br>EEEE  | Ruolo GAE dal 01/09/2019 |

**art. 2)** per effetto del presente decreto e in virtù dell'art. 4 commi 1 e 1-bis del Decreto Legge 12/7/2018, n. 87, convertito con modifiche dalla Legge 9/8/2018, n. 96, come modificato dall'art. 1-quinquies del Decreto Legge 29/10/2019, n. 126, convertito con modifiche dalla Legge 20/12/2019, n. 159, i rapporti di lavoro a **tempo indeterminato** intercorrenti tra l'Amministrazione e la docente sopra indicata sono da intendersi trasformati, con effetto immediato, in nomine a tempo determinato fino al 30 giugno 2021.

Il Dirigente Scolastico dell'Istituzione Scolastica presso la quale la destinataria del presente provvedimento presta servizio con contratto a tempo indeterminato provvederà, con atto a propria firma, alla pronta risoluzione del relativo contratto, secondo quanto previsto dall'art.25, comma 5, del CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007, provvedendo altresì ad effettuare le coerenti modifiche al SIDI e a stipulare con i soggetti interessati un contratto a tempo determinato fino al 30 giugno 2021.

Sono fatti salvi gli eventuali contratti a tempo indeterminato stipulati dai medesimi ricorrenti a seguito di individuazione da graduatoria di merito.

I Dirigenti scolastici avranno cura di notificare il presente provvedimento ai docenti sopra elencati.

Per effetto della Legge sulla privacy, il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto del principio di minimizzazione del trattamento dei dati personali e di proporzionalità del contenuto e della diffusione, ai fini della concomitante tutela della pubblicità e trasparenza delle determinazioni concernenti i procedimenti concorsuali o comunque finalizzati alla costituzione di graduatorie.

L'Amministrazione si riserva, ai sensi della Legge 7/8/1990, n. 241, la possibilità di attivare i provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi necessari.

Avverso il presente provvedimento, potranno essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall'ordinamento.

Il Dirigente  
Roberto PECCENINI

- Alla docente Manchi Palma (per il tramite dell'Istituzione scolastica di servizio);
- Agli Istituti Comprensivi della Provincia della Spezia;
- A tutti gli altri Ambiti Territoriali italiani;
- All'Albo pretorio on-line